

# **CTP SPA**

## **TARANTO**

**ASSICURAZIONE FURTO CONTENUTO (ARREDAMENTI- MACCHINARI-  
ATTREZZATURE- MERCI)**

**ASSICURAZIONE FURTO (E RAPINA) VALORI E FURTO  
(E RAPINA) DEI VALORI TRASPORTATI DAI DIPENDENTI**

### **CAPITOLATO E**

**TRIENNIO 2016-2019**

## PREMESSA

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del DLGS 209/05 e conseguente regolamento IVASS, a tutela del patrimonio aziendale.

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

### DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

### LEGGE

Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni.

### REGOLAMENTI

I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'IVASS e dal ministero delle attività produttive.

### IMPRESA

Compagnia assicuratrice

### CONTRAENTE E ASSICURATO

CTP spa

### CAPITOLATO

Complesso di norme contrattuali richiesto dal contraente pubblico o di pubblica utilità

### ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione a tutela del patrimonio aziendale redatto in conformità al capitolato d'oneri approvato ovvero con quest'ultimo coincidente.

### POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

### PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

### RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal contraente.

### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

### **INDENNIZZO**

La somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro.

### **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Forma di Assicurazione in cui l'assicurato, in caso di sinistro, ha diritto di essere integralmente risarcito dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate.

### **FURTO**

Impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene.

### **RAPINA**

Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

### **VALORI**

Denaro, carte valori, titoli di credito in genere.

## DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede: TARANTO (TA) VIA LAGO DI BOLSENA 2 CAP 74121

P.IVA COD.FISC. 00947380739

Oggetto Sociale:

La CTP spa ha per oggetto sociale l'esercizio, sia in proprio che per conto terzi, sia in Italia come all'estero, in via diretta o a mezzo di società controllate o collegate della gestione diretta del trasporto pubblico locale, esercitata in ogni forma e con ogni mezzo idoneo, nella regione Puglia e per i collegamenti del territorio di quest'ultima per qualsiasi destinazione che realizzi un fine sociale e/o programmi lo sviluppo economico e civile delle comunità locali della provincia di Taranto con tutte le strutture di supporto quali depositi, officine, uffici, ecc.

Compreso:

i servizi di interesse turistico-sociale, di scuolabus e trasporto di cose.

lo svolgimento di ogni servizio sussidiario e/o complementare rispetto a quello di trasporto di linea che realizzi il miglior funzionamento, la più ampia fruizione, la più produttiva gestione;

lo svolgimento di ogni servizio e attività commerciale e collaterale comunque connessa con il trasporto pubblico e la mobilità che garantisca la migliore utilizzazione dei mezzi e degli impianti.

## **REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE**

Ai sensi del D.Lgs. 209/05 l'Impresa deve essere autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS, ovvero, se avente sede nella U.E., deve essere autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia in virtù dell'elenco redatto dall'IVASS e pubblicato nei supplementi ordinari alla Gazzetta

Ufficiale con aggiornamento, almeno annuale, a partire dal n. 290 dell'11/12/96.

Dette imprese estere in regime di libera prestazione dei servizi devono dichiarare nel Capitolato d'onori, oltre ai dati previsti per tutte le imprese, anche il nome e l'indirizzo del rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri.

### **Sez. 1**

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1 PROVA DEL CONTRATTO**

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non e' richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

### **Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite

### **Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO.**

La durata del contratto è prevista in anni 3 a partire dal 31/05/2016.

### **Art. 4 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI**

La Società si impegna a concordare con l'Azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione

dei sinistri, per la quale possono predisporre, di comune accordo, dei regolamenti e forme di comunicazione on-line.

I rapporti in ogni caso debbono improntarsi a trasparenza, diligenza e correttezza (Art. 1 182-187 D. Lgs. 209/05).

#### **Art. 5 VARIAZIONI DEL RISCHIO**

Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modifichino il rischio, il contraente deve darne immediatamente comunicazione alla società.

Ove l'azienda assicurata sia in grado di fornire alla società un certificato di sicurezza rilasciato da società di certificazione attestante la rispondenza di tutte l'attività aziendale ai parametri di leggi, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio. Analogamente si procederà in presenza di installazione di strumenti di innovazione tecnologica atti a prevenire e monitorare i rischi, nell'ambito degli standard di sicurezza che l'azienda si obbliga a garantire nella carta della mobilità depositata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Ove la gestione dei rischi secondo le metodiche di risk-management da parte dell'azienda comporti una riduzione del rapporto sinistri a premi i benefici relativi potranno essere attribuiti, d'intesa fra le parti a partecipazione agli utili.

Si conviene altresì che a richiesta dell'assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo alla comunicazione all'assicuratore da parte dell'azienda. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione d'impresa che comportano una modifica effettiva del rischio.

- **DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

- **CESSAZIONE DEL RISCHIO**

La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Compagnia, comporta la cessazione del contratto. La Compagnia rinuncia all'incasso delle rate successive

#### **Art. 6 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE**

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

#### **Art. 7 ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente e' esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate.

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate da soggetti diversi dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente.

#### **Art. 8 ONERI FISCALI**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

L'Impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato da Equitalia spa a seguito della segnalazione di legge effettuata dal contraente.

#### **Art. 9 CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE**

Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque correlata a qualsiasi titolo al contratto stesso, dovrà essere preventivamente devoluta all'organismo di mediazione della Camera di Commercio di Taranto iscritta al R.O.C. del Ministero della Giustizia. In caso di prosieguo della controversia foro competente sarà quello di Taranto.

#### **Art. 10 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia fra le sottoscritte parti, in qualunque modo connessa all'esecuzione del presente contratto (comprese quelle concernenti questioni di interpretazione, validità, inadempimento, risoluzione e di qualsiasi altro genere) che non possa essere composta in via amichevole, sarà risolta per mezzo di arbitrato rituale, disciplinato dal Codice di Procedura Civile dalla Legge 5/1/94 n° 25, da svolgersi presso le stanze arbitrali della Camera di Commercio del luogo ove ha sede l'azienda. Salvo quanto previsto in materia RCA della L 990/69 e D.Lgs. 209/05.

#### **Art. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E ALLE PRASSI DI SETTORE**

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiane e comunitarie in atto.

#### **Art. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI IVASS**

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare IVASS.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti

#### **Art. 13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato

#### **Art. 14 COASSICURAZIONE**

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiari di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art.

1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicurazioni presenti nel riparto la cui scelta deve tenere conto delle osservazioni contenute nel parere dell' autorità garante della concorrenza e del mercato (bollettino n. 47 del 2/12/1997).

**Art.15 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

Oltre a fornire indicazioni sulla sede e/o ufficio e del responsabile per la gestione sinistri, che dovrà essere unico per tutti i sinistri connessi al presente contratto e che dovrà garantire la possibilità di trattazione dei sinistri con cadenza bisettimanale, nella città di Taranto, a tal fine l'impresa si impegna a fornire supporto software dedicato per l'effettuazione della denuncia on-line, per la gestione dell'andamento del sinistro denunciato, e a comunicare le condizioni delle definizioni della pratica l'Impresa, alla fine di ogni esercizio, si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi; si impegna inoltre, a fornire trimestralmente i dati relativi al rapporto sinistri a premi in formato elettronico esportabile.

**Art.16 RISERVATEZZA DEI DATI RIGUARDANTI IL RAPPORTO SINISTRI A PREMI**

L'Impresa non può divulgare il rapporto sinistri a premi dell'azienda cui compete la scelta di diffondere o meno tale dato a suo insindacabile giudizio. Un tale comportamento da parte dell'impresa può essere censurata con l'estromissione come Impresa fornitrice di Servizi all'Azienda.

**Art.17 MESSA A PUNTO DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DANNI PER SINISTRI DEL CONTRAENTE**

La messa a punto di un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del Contraente è in relazione all'entità annuale dei sinistri denunciati dal Contraente ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati.

Il Contraente può richiedere all'Impresa di concordare un regolamento per la gestione dei sinistri e dei contratti.



## Sez. 2

### CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

#### **Art. 1 FURTO E RAPINA CONTENUTO E VALORI**

La compagnia indennizza i danni materiali e diretti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violando le difese estreme mediante:

- rottura, scasso;
- uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi; Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

La Società si obbliga, altresì, a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti riguardanti i "valori" a lui derivanti da furto, purché i valori siano riposti in "fabbricati", e rapina (come definita dall'art 628 del Codice Penale). Sono parificati ai danni da furto o rapina i danneggiamenti, le distruzioni (fatta eccezione dei danni derivanti da incendio) cagionati ai "valori" assicurati.

#### **Art. 2 FURTO COMMESO CON CHIAVI AUTENTICHE**

L'assicurazione comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo all'Assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al loro legittimo detentore od impossessandosene mediante furto comunque avvenuto, purché l'estorsione ed il furto di dette chiavi avvengano fuori dei locali contemplati dalla polizza ed il furto a casseforti od armadi corazzati chiusi, in ore non di lavoro.

#### **Art.3 FURTO COMMESO DA DIPENDENTI**

La Società presta la garanzia contro i furti anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze :

- a) ai che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempia le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

#### **Art.4 RAPINA INIZIATA FUORI DAI LOCALI**

L'assicurazione è estesa alla rapina avvenuta nei locali utilizzati dal Contraente per lo svolgimento della propria attività quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

#### **Art.5 CAPITALI ASSICURATI E LIMITI DI RISARCIMENTO: Allegato A.**

#### **Art.6 FURTO E RAPINA DEI "VALORI" TRASPORTATI DA DIPENDENTI**

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti, riguardanti i "valori" durante il loro trasporto da parte di Dipendenti conseguenti a:

- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui le persone addette al trasporto hanno indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso alle persone i valori medesimi;
- rapina come definita dall'art. 628 del Codice Barale,
- furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

La garanzia inizia dal momento in cui i "valori" sono al di fuori dei locali goduti dall'Assicurato e cessa al momento della consegna agli aventi diritto.

Sono esclusi dall'assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 65 anni, ed in genere ogni persona che, per le sue menomate condizioni fisiche, sia inadatta al servizio di portavalori.

#### **Art. 7 ESCLUSIONI FURTO**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificati in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed alta sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera e) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del lato delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
  - da incaricati delle sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - da persone legate a quelle indicate alla lettera e) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- a) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi.

- b) Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e danaro, l'esclusione decorre dalle ore del 15° giorno;
- c) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di eventuali pregiudizi;
- d) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi dall'autore del sinistro;

#### **Art.8 PARIFICAZIONE A DIPENDENTI**

Ai soli effetti della presente assicurazione sono parificati ai dipendenti gli Amministratori dell'Assicurato e tutte le persone appositamente incaricate.

#### **Art.9 LIMITI TEMPORALI**

L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di lavoro ed e' estesa a tutti gli altri periodi eccezionali determinati da ragioni di servizio.

#### **Art.10 FORMA DELLA GARANZIA**

La garanzia è prestata nella forma "a primo rischio assoluto".

#### **Art.11 MODALITÀ' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

La denuncia dei sinistri è redatta su stampato predisposto dal Contraente e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi al sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

#### **Art.12 RECUPERO DEL DENARO RUBATO E/O DELLE COSE RUBATE**

Limitatamente alla garanzia furto (o rapina) il Contraente è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del denaro e/o delle cose rubate e/o rapinate o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa. Il valore del recuperato, realizzato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa se questa ha pagato integralmente, se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito fra le parti in proporzione del danno sopportato.

### Sez. 3

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### Art 1 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in line verticale a meno di 4m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm eppure, se non rettangolari di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Sono pertanto esclusi in quanto non sia diversamente convenuto - i danni da furto avvenuti, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative serrature o dei congegni di chiusura.

Resta espressamente convenuto fra le parti che, in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo non conforme a quello indicato nel precedente punto a) la società corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidato a termine di polizza restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza ad ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

### Art2 REINTEGRO AUTOMATICODELLE SOMME ASSICURATE IN SEGUITO A SINISTRO

In caso di sinistro Le somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono automaticamente reintegrate di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Il Contraente si impegna a pagare il corrispondente rateo del premio in coincidenza dell'indennizzo. L'i porto complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo la somma inizialmente assicurata.

### Art 3 SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso Di sinistro la società corrisponderà all'assicurato l'importo liquidato a termini di polizza sotto deduzione del 10% con il minimo di € 500,00 che rimarrà a carico dell'assicurato Art4

### Art 4 GUASTI CAGIONATI DAI LADRI ED AGLI INFISSI

L'assicurazione vale per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengano le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi comprese camere di sicurezza e corazzate esclusi i contenuti ottenuti e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata a 'primo rischio assoluto'.

In nessun caso la società indennizzerà importo superiore al 10% per anno assicurativo del capitale assicurato per furto.

**Art 5 ATTI VANDALICI COMMESSI DAGLI AUTORI DEL FURTO E AGLI INFISSI**

L'assicurazione vale per i danni diretti e indiretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati. La garanzia è presente "a primo rischio assoluto".

In nessun caso la società indennizzerà importo superiore al 10% per anno assicurativo del capitale assicurato per furto.

**DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.**

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni delle condizioni che regolano l'assicurazione.

L'Impresa

Il Contraente



## **C T P spa Taranto**

### **Allegato "A"**

#### **ROFILO DEL RISCHIO**

**1) Rischio assicurato:**

Furto o rapina valori o rapina dei valori trasportati dai dipendenti esattori;

Furto e rapina contenuto (arredamento- macchinario- attrezzature e merci) avvenuti nei locali seguenti a qualunque titolo in uso alla CTP spa:

Uffici Amministrativi Taranto via Lago di Bolsena, 2

Deposito officina Taranto S.S. 7 per Bari km. 1

Deposito parcheggio autobus Grottaglie via per Montemesola n. 247

Deposito parcheggio Laterza S.S. 7 per Ginosa al km

Deposito parcheggio autobus Palagianò C.da Lupini e/o Staz. FF.SS.

Deposito parcheggio autobus Pulsano via Costantinopoli s.n. zona PIP

Parcheggio autobus Massafra Viale Magna Grecia

Parcheggio autobus Maruggio Via Roma, 119

**2) Contraente: CTP spa**

**3 i Decorrenza 01/06/2016**

**4) Scadenza: 31/05/2019**

**5 ) Dati tecnici e ubicazione beni contenenti i valori:**

cassaforte a muro di marca CISA ubicata presso gli uffici amministrativi di via Lago di Bolsena. 2 Taranto.

**6) Valore assicurato per ogni evento: a) furto o rapina valori fino a € 50.000,00 per ogni evento; furto o rapina valori trasportati dai dipendenti risarcimento massimo € 50.000,00 Massimo risarcimento nell'anno assicurativo € 150.000,00, Furto rapina contenuto € 250.000,00**

**Forma di garanzia: a "primo rischio assoluto" del premio annuale, premio finito complessivo sarà comprensivo di tutti gli oneri fiscali previsti per legge.**